



## COMUNE DI SINAGRA

*Città Metropolitana di Messina*

AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E LL.PP.

Responsabile Ing. Renato CILONA

Ufficio Pianificazione Urbanistica, Edilizia privata e LL.PP.

### Ordinanza del Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia privata e LL.PP.

n. 01/2019

prot. n. 15178 dell'11/11/2019

**Oggetto:** Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi, delle opere abusivamente realizzate (n. 2 tettoie), sull'area esterna di pertinenza degli immobili rurali siti nella c/da *Martini Vtà Totoniglio - Santacroce*, distinti in catasto al foglio di mappa n. 9 part. n. 83, con contestuale ingiunzione di pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

VISTA la Nota prot. n. 1871 del 15/02/2019, con la quale il Nucleo comunale di Controllo dell'attività edilizia, ha trasmesso i verbali di accertamento prot. n. 1833 del 14.02.2019 e prot. n. 1793 del 13.02.2019, effettuati sugli immobili rurali siti nella c/da *Martini Vtà Totoniglio - Santacroce*, distinti in catasto al foglio di mappa n. 9 part. 83;

ATTESO che dai suddetti verbali di accertamento è emersa la presenza sull'area esterna di pertinenza dei suddetti immobili rurali, di due tettoie abusive in legno e ferro, come di seguito descritte:

- ml. 3.50 x 7.40 = mq. 25,90
- ml. 4.00 x 6.20 = mq. 24,80

**Sommano mq. 50,70**

VISTA la Nota prot. n. 1942 del 18/02/2019, avente per oggetto: "*Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. relativo alla violazione di illecito in materia edilizia nelle aree di pertinenza agli immobili rurali siti nella c/da Martini Vtà Totoniglio - Santacroce, distinti in catasto al foglio di mappa n. 9 part. 83*";

VISTA la Nota prot. n. 3328 del 25/03/2019 con la quale la ..... comunicava a questo ente l'avvenuto smontaggio delle due tettoie in oggetto;

VISTA la Nota prot. n. 3562 del 01/04/2019, con la quale questo ufficio richiedeva al Comando della Polizia Municipale di accertare quanto comunicato dalla sig.ra ..... con la Nota di cui sopra;

VISTO il Verbale prot. n. 3587 del 01/04/2019, trasmesso a questo Ufficio con la Nota prot. n. 3643 del 03/04/2019, con il quale il Servizio di Polizia Municipale, ha comunicato la parziale ottemperanza da parte della Ditta i ..... in merito alla rimozione delle suddette due tettoie (è

stata rimossa soltanto la copertura delle due tettoie, risultano ancora presenti le strutture portanti in legno ed in ferro);

VISTA la Nota/Diffida prot. n. 3936 del 09/04/2019 inviata da questo Ente alla Ditta

VISTA la Nota prot. n. 4287 del 17/04/2019, con la quale la sig.ra , riscontrava la suddetta Nota/Diffida, sostenendo che le strutture portanti in legno ed in ferro rientrano nella casistica di pergolato, per i quali non risulta necessario alcun titolo edilizio abilitativo (edilizia libera);

VISTO il Verbale prot. n. 8440 del 02/07/2019, trasmesso a questo Ufficio, con il quale il Servizio di Polizia Municipale, ha ribadito la parziale ottemperanza da parte della Ditta in merito alla rimozione delle suddette due tettoie (è stata rimossa soltanto la copertura delle due tettoie, risultano ancora presenti le strutture portanti in legno ed in ferro);

VISTA la Nota prot. n. 8810 del 09/07/2019 con la quale il Comando del Servizio di Polizia Municipale, ha comunicato anche a questo Ufficio, la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 del c.p.p., in merito alla procedura in argomento;

VISTA la Nota prot. n. 14978 del 05/11/2019 trasmessa dal Comando dei Carabinieri dei Sinagra, in merito alla procedura in oggetto;

ACCERTATO:

- che le due tettoie in oggetto sono state realizzate in assenza della presentazione di un valido titolo edilizio abilitativo (ai sensi dell'art. 20 della L.R. 16/04/2003 n. 4 e s.m.i.), così come comunicato al soggetto in indirizzo con Nota prot. n. 1942 del 18/02/2019 (Avvio del procedimento);
- che la sig.ra , nonostante il suddetto avvio del procedimento, le suddette diffide ed i conseguenti sopralluoghi del Servizio di Polizia Municipale e del Comando dei Carabinieri dei Sinagra, ad oggi, dopo più di 90 giorni dall'ultimo sopralluogo, non ha ancora provveduto a presentare a questo ufficio idonea documentazione legittimante la permanenza delle suddette due strutture precarie (CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., recepito con modifiche dall'art.3 della L.R. n. 16/2016 della Regione Siciliana, così come previsto dall'art. 20 comma 5 della L.R. n. 4/2013), né tantomeno ha provveduto alla completa e totale rimozione delle stesse;
- che l'eliminazione del solo strato di copertura dalle suddette due tettoie, da parte della ditta proprietaria, non risulta sufficiente a configurare tali due strutture precarie quali semplici pergolati, stante che le loro dimensioni complessive (più di 50,00 mq) (persino maggiori dell'intera superficie complessiva degli immobili rurali adiacenti - pari a circa 40,00 mq) e la tipologia di materiale utilizzata per la struttura portante di una delle due tettoie (ferro), non risultano in alcun modo compatibili con la definizione di pergolato recentemente individuata dalla Cassazione Penale con la Sentenza n. 23183 del 23/05/2018 e dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 5008 del 22 agosto 2018 (si veda a tal proposito anche la recente Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 4 gennaio 2019, n. 58);

PRESO ATTO altresì delle recenti disposizioni emanate dal Dipartimento Regionale Tecnico con Circolare prot. n. 184334 del 19/09/2019 in merito alle procedure di cui al D.D.G. n. 189 del 23/04/2019 avente per oggetto: "Direttive previste per il periodo transitorio, redatte ai sensi dell'art. 3 "Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche", comma 2, del DECRETO LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";

RICHIAMANDO in particolare quanto previsto dalla lettera C) della suddetta recente Circolare Regionale;

PRESO ATTO altresì di quanto prescritto dall'Allegato A - Appendice 2 del D.D.G. n. 189 del 23/04/2019 - *Elenco non esaustivo degli interventi da ritenere privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e che pertanto non sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica né al*

deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile, che recita testualmente alla lettera c): "Pergolati, gazebo e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo - con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura non superiore a kg/mq.15 (teli, incannucciato, policarbonato, pannelli Isopan, ecc.), di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato e di superficie non superiore a mq. 30 - purché siano realizzate a piano terra o su seminterrato ed in ogni caso in edifici ricadenti su aree private recintate e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al pubblico. Le opere di cui al presente punto, se realizzate in elevazione (dal primo piano in poi) saranno valutate di volta in volta, in relazione ad eventuali rischi per la pubblica incolumità";

**RIBADENDO:**

- CHE il Comando della Polizia Municipale di Sinagra ha provveduto con informativa in data 19.02.2019 prot. 1947 a deferire alla competente A.G. la Sig.ra \_\_\_\_\_ per gli illeciti riguardanti le violazioni alle norme edilizie accertate in proprietà della stessa con verbale della Polizia Municipale e dell'ufficio tecnico datata 14.02.2019 prot. 1833;
- CHE con successiva informativa datata 09.07.2019 prot. 8818 il Comando della Polizia Municipale ha comunicato alla competente Autorità Giudiziaria anche la violazione dell'art. 650 CP per inosservanza, da parte della Signora \_\_\_\_\_ delle ordinanze sindacali N. 8/2019 e N.15/2019.

**RITENUTO** che in relazione all'attività di accertamento eseguita, come sopra esposta:

- le due tettoie in oggetto, realizzate in assenza di un valido titolo edilizio abilitativo (CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., recepito con modifiche dall'art.3 della L.R. n. 16/2016 della Regione Siciliana, così come previsto dall'art. 20 comma 5 della L.R. n. 4/2003), sono da ritenersi totalmente abusive, ancorché prive delle corrispondenti coperture, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., per come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 16/2016;
- che l'eliminazione del solo strato di copertura dalle suddette due tettoie, da parte della ditta proprietaria, non risulta sufficiente a configurare tali due strutture precarie quali semplici pergolati, per le motivazioni sopra descritte;
- pertanto il Responsabile dell'ufficio "accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, **adotta ingiunzione di demolizione nei confronti del proprietario e del responsabile dell'abuso, delle opere realizzate abusivamente;**

**RAVVISATA** pertanto:

- la necessità di procedere all'emissione di **ordinanza con ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi** ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., per come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 16/2016;
- nonché di procedere all'ingiunzione di pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di pecuniaria per la suddetta violazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 16/2016, che recita testualmente "La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 3, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro (...)"

**VISTI:**

- il Regolamento edilizio Comunale approvato con D. A. n. 14/DRU del 20.01.1997;
- la Legge Regionale n. 71/1978;
- la Legge Regionale n. 37/1985;
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 modificata con la successiva legge 1 ottobre 2010, n.163 e smi;
- la legge regionale n. 10/1991 come modificata con la Legge Regionale n. 5/2011;
- la legge regionale n. 16 del 10/08/2016;
- il Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016;

- il D.D.G. n. 189 del 23/04/2019 emanato dal Dipartimento Regionale Tecnico, con l'Allegato A e l'Appendice 2;
  - la Circolare prot. n. 184334 del 19/09/2019 emanata dal Dipartimento Regionale Tecnico;
- Per i motivi sopra rappresentati che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti, il sottoscritto **Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Renato CILONA**, nominato con **Determina Sindacale n. 14 del 03/07/2019**, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i.:

#### ORDINA

- Alla signora \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ (ME) il \_\_\_\_\_, nella qualità di proprietaria, committente e responsabile dell'esecuzione delle opere abusivamente realizzate come sopra espressamente descritte la **immediata demolizione** di cui in premessa e contestualmente con il presente atto:

#### INGIUNGE

- la messa in pristino dello stato preesistente dei luoghi, mediante la demolizione e la rimozione dei manufatti abusivamente realizzati, entro **giorni 90 (novanta)** dalla notifica della presente ordinanza, con avvertenza che, in caso di inottemperanza, si procederà ai sensi di legge;

#### DETERMINA

- in **€ 1.000,00 (€ mille/00)**, oltre le spese di notifica calcolate in € 10,00, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in premessa, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 16/2016, che recita testualmente "*La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 3, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro (...)*";

#### INGIUNGE

- alla sig.ra \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ (ME) il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ - **98069 SINAGRA (ME)**, di provvedere al pagamento della somma complessiva di **€ 1.010,00 (€ milledieci/00)** mediante versamento a mezzo del Servizio di Tesoreria Comunale (presso l'Istituto Bancario UNICREDIT S.P.A. Agenzia di Brolo), entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto o mediante bonifico a favore del Comune di Sinagra (ME) - IBAN IT 38 K 02008 82080 000101839898, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della Legge n. 689/1981. Nella causale dovrà essere specificato: "**Pagamento sanzione amministrativa - Ordinanza ingiunzione n. 01/2019 - prot. n. 15178 dell'11/11/2019**";

#### AVVERTE

- che fino alla scadenza del termine suddetto o, comunque, fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, può essere ottenuta la concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per come applicato in Sicilia dalla L.R. n. 16/2016, sempre che l'opera abusivamente eseguita risulti conforme agli strumenti generali o di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda;
- che ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per come applicato in Sicilia dalla L.R. n. 16/2016, constatata l'inottemperanza, sarà adottato provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.

#### AVVERTE

- che avverso la presente Ordinanza - Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, OPPOSIZIONE avanti al Giudice di Pace di Patti (ME), ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 e 22-bis della Legge n. 689/1981;
- che dell'avvenuto pagamento di quanto sopra occorre dare notizia al Comune di Sinagra (ME) - Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, facendo pervenire l'attestazione del versamento.
- che in mancanza di pagamento, nel predetto termine di 30 giorni, si darà corso agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 27 della sopra citata Legge n. 689/81.

**DISPONE**

1. La notifica della presente ordinanza al soggetto direttamente interessato nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, come qui di seguito elencati:  
 Proprietario committente e responsabile dell'abuso:  
 \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ (ME) il \_\_\_\_\_ o residente in \_\_\_\_\_
2. Che il servizio di Polizia Municipale, alla scadenza dei 90 giorni di cui sopra, provveda a segnalare l'avvenuta o meno ottemperanza alla presente ordinanza.
3. **Che la presente Ordinanza venga esposta all'Albo online del Comune di SINAGRA (ME) per 15 gg, e pubblicata sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità del soggetto interessato.**

Avverso la suddetta Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi la ditta interessata potrà presentare, entro 60 giorni dalla notifica della superiore ordinanza, ricorso al T.A.R. ed, entro 120 gg., ricorso al Presidente della Regione Siciliana.

Ai fini dell'avvio del predetto procedimento, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, la presente sarà trasmessa, mediante notificazione (PEC, raccomandata A/R, ecc., anche agli Uffici Istituzionali ed agli Enti che, per legge, debbono intervenire, qui di seguito elencati:

**Alla Procura della Repubblica**  
 Via Molino Croce PATTI (ME)  
 (per il tramite del Servizio di Polizia Municipale)

**Al Corpo di Polizia Municipale - SEDE**

**Al Comandante la Stazione dei Carabinieri di Sinagra - SEDE**

**Al Ufficio del Genio Civile di Messina**  
 Via dei Mille, 272 MESSINA  
 Pec: [geniocivile.mc@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.mc@certmail.regione.sicilia.it)

Gli uffici sopraelencati possono prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti, entro il termine di gg. 30 dalla notifica della presente, che l'Amministrazione valuterà, qualora pertinenti, all'oggetto del procedimento.

Viene, inoltre, indicato quanto segue:

- Amministrazione Comunale competente: **Comune di Sinagra.**
- Oggetto del procedimento: **Demolizione opere abusive (n. 2 tettoie) e rimessa in pristino dei luoghi**

- Responsabile del Procedimento e del Provvedimento: **Ing. Renato CILONA Responsabile Area Tecnica.**
- Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: **Ufficio Urbanistica** nei giorni di: **lunedì, e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.**

Sinagra li 08/11/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA  
PRIVATA E LL.PP.



Renato CILONA